



FOGLIO INFORMATIVO FACTORING

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione sociale: Cherry Bank S.p.A.
Forma giuridica: Società per Azioni
Sede Legale e Amministrativa: Via San Marco 11 - 35129 Padova (PD)
Numero di iscrizione al Registro Imprese di Padova, Codice Fiscale e Partita IVA: 04147080289
Numero REA: PD-376107 - Codice ABI: 03365.4 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Telefono: 049.8208411 - Fax: 049.8208401
Sito internet: www.cherrybank.it

Dati di chi entra in contatto con il cliente SOLO in caso di Offerta Fuori Sede:

Nome Cognome: _____
Ragione Sociale: _____
Iscrizione ad Albi o elenchi: _____
Numero Delibera Iscrizione all'albo/elenco: _____
Qualifica: _____
Indirizzo: _____
Telefono: _____
E-mail: _____

CHE COS'E' IL FACTORING

Il factoring (acquisto di crediti di impresa) è un contratto con il quale la Banca (Cessionaria o Factor) acquista e gestisce i crediti di natura commerciale, sorti e/o che sorgeranno (crediti futuri), vantati dal Fornitore (Cedente) verso un insieme predefinito di Debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei Debitori. Con il contratto di factoring possono essere acquistati e gestiti anche crediti di natura fiscale.

Il contratto di factoring è regolato dalla Legge 52/1991 e dal codice civile, ove non espressamente derogati dalle Parti. Salvo diverso accordo le modalità operative prevedono la comunicazione al debitore ceduto dell'intervenuta Cessione dei crediti al Factor.

Eventuali varianti alle Condizioni Generali del contratto in relazione a particolari settori merceologici, a specifiche tipologie di crediti ceduti o a esigenze di personalizzazione del servizio, formano oggetto di specifiche Appendici Contrattuali alle Condizioni Generali del contratto stesso.

Tipologie di Factoring

Pro-Solvendo: operazione di factoring senza assunzione, da parte della Banca, del rischio di mancato o parziale pagamento dei Debitori dovuto ad insolvenza degli stessi. L'acquisto dei crediti è comunicato ai Debitori; il Cedente e la Cessionaria possono decidere di non comunicare la Cessione ai Debitori. L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali e di disporre di una fonte di finanziamento.

Pro-Soluto: operazione di factoring che prevede, da parte della Banca, l'acquisto di crediti commerciali vantati verso determinati Debitori previa deduzione delle proprie competenze (spese, commissioni, oneri, accessori ed interessi). Per effetto dell'acquisto crediti, la Banca assume la piena ed esclusiva titolarità dei crediti acquistati, con facoltà di disporre incondizionatamente senza il preventivo assenso del Cliente. La Banca si assume dunque il rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei Debitori nei termini contrattualmente previsti, nei limiti ed alle condizioni di cui al plafond definito per ciascun Debitore.



Rischi a carico del cliente

Per la tipologia di **Factoring Pro-Solvendo**:

il Cliente garantisce l'esistenza e la bontà dei crediti ceduti ed assume le obbligazioni previste dal Contratto. Nel caso di mancato pagamento da parte del Debitore, il Cedente deve restituire alla Banca le somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti, oltre alle commissioni, interessi e spese concordate.

Nelle operazioni in valuta estera è a carico del Cedente il c.d. "rischio cambio", inteso come rischio di subire perdite per effetto di avverse oscillazioni del cambio valutario.

Tra i principali rischi si evidenziano, altresì, possibili variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche come contrattualmente convenuto; l'eventuale incremento del tasso di interesse in relazione all'andamento del parametro di riferimento nel caso in cui l'operazione sia regolata da tassi variabili (legati a parametri di indicizzazione).

Per la tipologia di **Factoring Pro-Soluto**:

il Cliente garantisce l'esistenza e la bontà dei crediti ceduti oltre che la solvenza del Debitore ed assume le obbligazioni previste dal Contratto. L'eventuale inadempimento di tali obbligazioni comporta, in via di principio, il venir meno della garanzia di solvenza sui crediti prestata dalla Banca e legittima quest'ultima a richiedere l'immediata restituzione delle somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati. Il rischio di revocatoria degli incassi dei Debitori è a carico del Cliente. Il Cliente deve osservare attentamente gli obblighi previsti dal Contratto. Se non si verificano queste condizioni, il cedente perde il diritto al pro-soluto.

Nelle operazioni in valuta estera è a carico del Cedente il c.d. "rischio cambio", inteso come rischio di subire perdite per effetto di avverse oscillazioni del cambio valutario.

Tra principali rischi vanno evidenziati, altresì, le possibili variazioni in senso sfavorevole delle condizioni economiche come contrattualmente convenuto; l'eventuale incremento del tasso di interesse in relazione all'andamento del parametro di riferimento nel caso in cui l'operazione sia regolata da tassi variabili (legati a parametri di indicizzazione).

Per le operazioni di Factoring pro solvendo **può essere richiesta la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia.**

La garanzia è rilasciata dal Fondo di garanzia per le PMI ed è destinata al sostegno dei programmi d'investimento e sviluppo delle imprese.

La presente forma di finanziamento è riservata alle Micro ed alle Piccole/Medie Imprese (PMI) di tutto il territorio nazionale escluse le Regioni Toscana e Lazio; per l'esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali ed immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet dell'ente gestore Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno (<http://www.mcc.it/>).

Il fondo nazionale di garanzia, ex legge 662/96, è un fondo patrimoniale costituito dallo Stato italiano e gestito da Medio Credito Centrale Spa, che fornisce garanzie di primo grado escutibili a prima richiesta, al fine di agevolare l'accessual credito delle PMI in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa.

La Banca, per la valutazione dei requisiti delle PMI ai fini di una loro proposta di ammissione alle garanzie messe a disposizione del Ministero dello Sviluppo Economico e per la gestione dell'iter pre e post erogazione delle garanzie, ha incaricato la società esterna INNOLVA S.p.A. (di seguito l'"Outsourcer") con sede in Via de Cocule 8, 33030 Buja (UD) codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Udine 01836920304.

Sulla quota non garantita dal Fondo, a insindacabile giudizio della Banca e in funzione delle valutazioni di merito creditizio e della durata, possono essere richieste garanzie reali (in questo caso entro precisi limiti previsti dal Fondo) o personali nonché vincoli o specifiche cautele.

RATING DI LEGALITA'

In ottemperanza all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Finanze n.ro 57 del 20 febbraio 2014, che prevede che la Banca tenga in considerazione la presenza del Rating di Legalità tra le variabili che concorrono alla determinazione delle condizioni economiche di erogazione applicate all'impresa, l'Istituto ha stabilito di applicare una riduzione del tasso annuo nominale di 0,10 punti rispetto agli standard indicati nel presente Foglio Informativo, e una riduzione delle spese di istruttoria, ove previste, sulla base del punteggio del Rating assegnato:

1 Stella: riduzione del 10%

2 Stelle: riduzione del 20%

3 Stelle: riduzione del 30%



La Banca si impegna altresì a fornire alle richieste di affidamento tempi di risposta non superiori a 20 giorni lavorativi in presenza di una completa documentazione.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un cliente medio titolare di operazioni di factoring.

Questo vuole dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il Contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre spese da sostenere"**.

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima se favorevoli all'intermediario, minima se favorevoli al cliente.

Istruttoria - Gestione pratica	
Spese di istruttoria della pratica Cedente	10.000,00 EUR, una tantum
Spese di rinnovo della pratica Cedente	5.000,00 EUR, a rinnovo
Spese di istruttoria plafond Debitore	250,00 EUR, una tantum
Commissione plafond debitore	0,20% mensile, con calcolo pro die e liquidazione ed addebito periodico a fine mese sul plafond approvato sul debitore/i
Commissione di gestione sull'affidamento concesso (costo di gestione applicato sul valore dell'affidamento concesso su crediti futuri)	0,50% trimestrale, con addebito a fine trimestre
Gestione Factoring	
Commissione di gestione factoring (da intendersi come costo di gestione del credito ceduto applicato sul valore nominale dello stesso)	1,00% per mese solare o frazione di durata dei crediti, con addebito mensile o flat
Commissione di gestione ordine/contratto (costo di gestione applicato sul valore nominale dell'ordine/contratto)	1,00% flat
Commissione di gestione plus factoring (da intendersi come costo aggiuntivo di gestione del credito ceduto applicato sul valore nominale dello stesso per mese o frazione di durata dei crediti, con addebito mensile alla data di scadenza decorse le periodicità di seguito indicate)	0% da 0 fino a 6 giorni 1% dal 7° giorno
Spese di handling	20,00 EUR per fattura 100,00 EUR per distinta
Spese per notifica della cessione	40,00 EUR



Garanzia Pro soluto	
Commissione di garanzia pro soluto (da intendersi come costo a remunerazione del rischio di insolvenza del debitore ceduto assunto dal factor, applicato sul valore nominale dei crediti ceduti sorti in vigenza di plafond pro soluto. Si precisa che la commissione di garanzia pro soluto è aggiuntiva rispetto agli oneri di gestione pratica e di gestione factoring).	2,00% per mese solare o frazione di durata dei crediti, con addebito mensile o flat
Commissione di mancato utilizzo plafond pro soluto (da intendersi come commissione applicata periodicamente sulla differenza, nel mese di riferimento, tra l'importo del plafond pro soluto vigente ed il valore nominale massimo del monte crediti per il relativo debitore).	0,20% mensile, con liquidazione ed addebito fine mese
Termine di pagamento del corrispettivo per i crediti ceduti e rientranti nella garanzia del Factor	210 giorni per debitori privati – 1080 giorni per debitori pubblici
Giorni Valuta	
Pagamento corrispettivo	1 giorno lavorativo
Accredito per incasso credito ceduto: a mezzo rimessa diretta a mezzo portafoglio riba s.b.f. a mezzo portafoglio sdd s.b.f. a mezzo assegno	2 giorni lavorativi 3 giorni lavorativi 8 giorni lavorativi 15 giorni lavorativi
Addebito insoluto	Data scadenza
Spese incasso	
Spese di incasso documenti	10,00 EUR per ogni documento d'incasso
Spese insoluti (applicate su ciascun documento di incasso insoluto o richiamato) RIBA SDD assegno insoluto	10,00 EUR 10,00 EUR 10,00 EUR (+ spese vive reclamateci)
Spese documenti di incasso protestati (applicate su ciascun documento)	30,00 EUR (+ spese protesto ed eventuali spese vive reclamateci)
Altre spese	
Tasso di cambio (applicato alle operazioni in valuta estera)	Le operazioni in divisa contro euro sono regolate in base al cambio di mercato quotato dalla nostra Banca nel momento in cui l'operazione viene perfezionata, ottenuto applicando uno scarto dell'1% a quello fornito dal sistema di Information Provider in uso presso la banca (attualmente Telekurs).
Il listino dei cambi è affisso quotidianamente presso le Filiali e l'aggiornamento dei valori riportati può essere richiesto in ogni momento agli operatori presso gli sportelli Cherry Bank.	



Tasso di interesse	
Tasso di interesse debitore annuo nominale	<p>Tasso variabile: Pari al valore del Parametro di indicizzazione maggiorato dello Spread concordato.</p> <p>Parametro di indicizzazione: Euribor 3 mesi media mensile al mese precedente, base 360 (rilevato puntualmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" o altre fonti di informazione finanziaria). Se il parametro di indicizzazione risulterà negativo, il suo valore sarà comunque considerato pari a zero.</p> <p>Spread: 6,50%</p>
Criterio di calcolo interessi	Divisore anno civile
Periodicità liquidazione interessi	trimestrale, ultimo giorno del trimestre (31/3, 30/06, 30/09, 31/12)
Maggiorazione di mora sul tasso di interesse debitore annuo nominale	Fino a un massimo di 3 punti percentuali su base annua e comunque nei limiti di legge
<p><u>In ogni caso al momento della conclusione del contratto i tassi di interesse e le spese rilevanti saranno applicati in misura non superiore alle soglie tempo per tempo determinate ai sensi della legge sull'usura (L. 108/1996).</u></p> <p>Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. 108/1996), relativo ai contratti di factoring, può essere consultato in filiale e sul sito internet di Cherry Bank S.p.A. (www.cherrybank.it).</p>	
Gestione rapporto	
Periodicità invio rendiconto	Trimestrale
Periodicità invio DDS	Annuale
Spese comunicazioni periodiche (ivi inclusi DDS e rendiconti)	Digitale: 0,00 EUR Cartaceo: 0,00 EUR
Spese per ulteriori comunicazioni	20,00 EUR
Periodicità liquidazione spese	Mensile o flat
Imposta di bollo	Nella misura prevista per legge, a carico del Fornitore
Spese di registrazione contratto, oneri fiscali e conseguenti	Nella misura prevista per legge, a carico del Fornitore



ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del contratto di **Factoring** il cliente potrà dover sostenere i seguenti costi:

- **Costo della Mediazione Creditizia:** i costi vengono corrisposti direttamente dal cliente.
- **Costo servizio Outsourcer per ottenimento garanzia MCC:** fino ad un massimo di Euro 750,00, a seconda dell'importo concesso.
- **Spese Consorzio Fidi:** i costi vengono corrisposti direttamente dal cliente.
- **Commissione della Garanzia ISMEA:** i costi vengono corrisposti direttamente dal cliente a ISMEA.
- **Mancato perfezionamento Garanzia Fondo Centrale:** nei casi in cui, a seguito della delibera di ammissione del Consiglio di gestione del Fondo di Garanzia, il finanziamento garantito non sia successivamente perfezionato per ragioni imputabili all'impresa beneficiaria, la Banca si riserva, laddove previsto, la facoltà di richiedere il pagamento di una commissione di importo pari a euro 300,00 (trecento) a titolo di recupero delle spese reclamate dal Fondo.

Per poter usufruire del prodotto Factoring il Cliente dovrà aprire un conto corrente presso l'Istituto erogante.

CONTO CORRENTE CHERRY CORE BANKING

Che cos'è il conto corrente

Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per il Cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi.

Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, addebiti diretti, fido.

Rischi tipici

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al Correntista il saldo disponibile in tutto o in parte. Per questo Cherry Bank S.p.A. aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun Correntista una copertura fino a € 100.000,00.

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Rischi associati all'introduzione del bail-in

A seguito del recepimento della direttiva 2014/59/UE (c.d. direttiva "BRRD"), in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, è stato introdotto nell'ordinamento il c.d. "bail-in". Il bail-in (letteralmente "salvataggio interno") è uno strumento che consente alle Autorità di risoluzione (in Italia, la Banca d'Italia) di disporre, al ricorrere delle condizioni di risoluzione, ad esempio qualora la banca sia in dissesto o a rischio di dissesto, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca. Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. In primo luogo, si sacrificano gli interessi degli azionisti della banca, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni - al fine di ricapitalizzare la banca - e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite. Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un'obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca. L'ordine di priorità per il bail-in è il seguente: i) gli azionisti; ii) i detentori di altri titoli di capitale, iii) gli altri creditori subordinati; iv) i creditori chirografari; v) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 (Centomila) euro; vi) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.

Per saperne di più:

La Guida pratica "Il conto corrente in parole semplici", che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito www.cherrybank.it e presso tutte le filiali di Cherry Bank S.p.A.



PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONTO CORRENTE CHERRY CORE BANKING

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue sono comprensive di eventuali penali, oneri fiscali e spese di scritturazione contabile e rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuole dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche" e consultare il foglio informativo dei servizi accessori offerti assieme al conto**, messi a disposizione dalla banca.

È sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile **esaminare l'elenco delle spese sostenute nell'anno**, riportato nell'estratto conto o nel Riepilogo delle spese, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto o Riepilogo delle Spese.

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se favorevoli all'intermediario) o minima (se favorevoli al Cliente).

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI			
SPESE FISSE	Tenuta del conto	Spese per l'apertura del conto	€ 0,00
		Canone annuo per tenuta del conto Di cui:	€ 194,60
		Canone	€ 86,00 (con addebito trimestrale di €21,50)
		Spese di scritturazione contabile	€ 8,60 (con addebito trimestrale di € 2,15)
		Imposta di bollo	€ 100,00 (con addebito trimestrale di € 25,00. Tale valore è da considerarsi la misura massima di imposta di bollo dovuta con periodicità annuale. L'imposta di bollo sarà applicata in misura ridotta in caso di soggetti esenti.
		Numero di operazioni incluse nel canone annuo	Zero
		Gestione liquidità	Spese annue per conteggio interessi e competenze (gli interessi sono conteggiati solo annualmente)
		Di cui:	
		Spese annue per conteggio interessi e competenze	€ 0,00
		Spese di scritturazione contabile	€ 4,30
SPESE VARIABILI	Gestione liquidità	Invio estratto conto cartaceo	€ 1,10
		online	€ 0,00
		Documentazione relativa a singole operazioni	
		Copia documentazione archiviata in formato elettronico	€ 5,15 per singolo documento
		Di cui	
		Costo della copia	€ 3,00 per singolo documento
		Spese di scritturazione contabile	€ 2,15
		Copia documentazione archiviata su carta	€ 7,15 per singolo documento
		Di cui	
		Costo della copia	€ 5,00 per documento
	Spese di scritturazione contabile	€ 2,15	

Servizi di pagamento	Bonifico-SEPA in accredito In Euro o in divisa dei Paesi Membri UE/S.E.E.	€ 2,15
	di cui	
	per commissione bonifico	€ 0,00
	per spese di scritturazione contabile	€ 2,15
	Bonifico-SEPA in addebito in euro o in divisa dei Paesi Membri UE/S.E.E. eseguito allo sportello	
	A favore di correntista di Cherry Bank	€ 4,15 a pezzo
	di cui	
	per commissione bonifico	€ 2,00
	per spese di scritturazione contabile	€ 2,15
	A favore di correntista di altre banche	€ 5,65 a pezzo
	di cui	
	per commissione bonifico	€ 3,50
	per spese di scritturazione contabile	€ 2,15
	Urgente	€ 12,15
	di cui	
	per commissione bonifico	€ 10,00
	per spese di scritturazione contabile	€ 2,15
	Bonifico-SEPA in addebito in euro o in divisa dei Paesi Membri UE/S.E.E. eseguito via Internet Banking	
	A favore di correntista di Cherry Bank	€ 2,65
	Di cui:	
	Per commissione bonifico	€ 0,50
	Per spesa scritturazione contabile	€ 2,15
	A favore di correntista di altre banche	€ 2,90
	Di cui:	
	Per commissione bonifico	€ 0,75
	Per spesa scritturazione contabile	€ 2,15
	Urgente	€ 9,65
	Di cui:	
	Per commissione bonifico	€ 7,50
	Per spesa scritturazione contabile	€ 2,15
	Bonifico-SEPA in addebito in euro o in divisa dei Paesi Membri UE/S.E.E. eseguito tramite Terze Parti	
	A favore di correntista di Cherry Bank	€ 2,65
	Di cui:	
	Per commissione bonifico	€ 0,50
	Per spesa scritturazione contabile	€ 2,15
	A favore di correntista di altre banche	€ 2,90
	Di cui:	
	Per commissione bonifico	€ 0,75
	Per spesa scritturazione contabile	€ 2,15
	Bonifico SEPA in accredito proveniente da Paesi Extra-UE/S.E.E.	
Commissione di servizio calcolata sul controvalore dell'importo del bonifico	1,75% Minimo € 4,00	
Recupero spese	€ 6,50	
Spese di scritturazione contabile	€ 2,15	
Bonifico SEPA in addebito verso Paesi Extra-Ue/S.E.E.		
Commissione di servizio calcolata sul controvalore dell'importo del bonifico	1,75% Minimo € 4,00	



		Recupero spese	€ 15,00
		Spese di scritturazione contabile	€ 2,15
		Bonifico Extra-SEPA in accredito	
		Commissione di servizio calcolata sul controvalore dell'importo del bonifico	1,75‰ Minimo € 4,00
		Recupero spese	€ 6,50
		Spese di scritturazione contabile	€ 2,15
		Bonifico Extra- SEPA in addebito	
		Commissione di servizio calcolata sul controvalore dell'importo del bonifico	1,75‰ Minimo € 4,00
		Recupero spese	€ 15,00
		Spese di scritturazione contabile	€ 2,15
INTERESSI SOMME DEPOSITATE	Interessi creditori	Tasso creditore annuo nominale	0,015% Al lordo della ritenuta fiscale protempore vigente

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL CONTO CORRENTE CHERRY CORE BANKING

OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

Tenuta del conto (spese diverse dal canone annuo)

-trimestrali	€ 0,00
-numero operazioni esenti	Zero
-massimo spese per operazione per trimestre	non previsto
-Invio documento di sintesi periodico cartaceo	€ 1,10
online	€ 0,00

Remunerazione delle giacenze

- Giacenza media minima infruttifera	€ 0,00
-Ritenuta fiscale sugli interessi creditori	come previsto dalla normativa vigente

Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico

	Tutte ¹
-Costo di scritturazione di ogni operazione (in aggiunta al costo dell'operazione)	€ 2,15

Altro

Conteggio e accredito interessi creditori	annuale al 31 dicembre di ciascun anno o alla chiusura del rapporto
Conteggio interessi debitori	annuale al 31 dicembre di ciascun anno o alla chiusura del rapporto
Esigibilità interessi debitori	1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto
Riferimento calcolo interessi debitori e creditori	anno civile
Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri	Trimestrale
Spese stampa movimenti di c/c allo sportello	€ 0,00

¹ Le causali che generano il costo di scritturazione sono tutte, tranne quelle riportate nel Foglio Informativo del conto corrente di Cherry Core Banking -allegato 1 "Elenco operazioni esenti da spese di scritturazione".



Frequenza invio estratto conto
Frequenza invio documento di sintesi

Trimestrale
annuale

È attivabile, qualora lo si desiderasse, anche il servizio di **Internet Banking**. Per avere la rendicontazione online è necessario aderire al servizio di multicanalità. Per maggiori informazioni sul servizio di Internet Banking consultare i fogli informativi dedicati presso ogni filiale della Banca e sul sito www.cherrybank.it.

Recesso dal contratto di conto corrente

Il Cliente e la Banca possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto. Il recesso deve essere effettuato con comunicazione scritta.

La comunicazione del Cliente contenente la richiesta di chiusura del conto:

- può essere consegnata o inviata dal Cliente alla Banca, secondo quanto di seguito riportato:

Il Correntista deve inviare tutte le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione diretta alla Banca, alla dipendenza presso la quale è costituito il rapporto. Ogni conseguenza derivante da eventuali errori, disguidi o ritardi nella trasmissione è a rischio del Correntista. Il Correntista deve compilare tutte le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca - ivi compresi i titoli di credito - in modo chiaro e leggibile.

La Banca invierà al Correntista ogni comunicazione all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto oppure a quello appositamente comunicato per iscritto dal Correntista alla Banca.

Le comunicazioni saranno inviate al Cliente tramite il canale prescelto tra i seguenti: posta ordinaria o servizio di Internet banking, se attivato. Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca, in mancanza di specifici accordi, può inviare ogni comunicazione all'indirizzo di anche uno solo dei cointestatari; in tal caso l'invio sarà comunque efficace nei confronti di tutti i cointestatari. Il Correntista dovrà comunicare eventuali variazioni del domicilio eletto con dichiarazione scritta presentata direttamente alla dipendenza presso la quale è costituito il rapporto, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Se la comunicazione di recesso dal conto è inviata alla Banca con questa modalità, la chiusura del conto avviene secondo le norme stabilite dalla legge n. 33/2015 sul trasferimento dei servizi di pagamento.

Se il Cliente consumatore si avvale della modalità b) del comma 1, la chiusura avviene nella data che il Cliente indica alla Banca presso cui intende trasferire il saldo del conto, salvo che, per la presenza di obblighi pendenti, la chiusura non possa avvenire nella data indicata dal Cliente.

Dalla data in cui la Banca riceve la richiesta del Cliente e sino al momento in cui essa sospende definitivamente l'operatività del conto per effettuare il calcolo delle competenze, restano possibili sul conto sole le seguenti operazioni: bonifici disposti allo sportello, accrediti, addebiti diretti (ad esempio, per il pagamento di utenze o altri servizi), addebito di rate di mutui e finanziamenti, pagamento assegni. Altre operazioni sul conto sono possibili solo se concordate con la Banca; la loro esecuzione può determinare un allungamento dei tempi di chiusura.

Prima della data di chiusura del conto ciascuna delle parti deve corrispondere all'altra quanto dovuto; pertanto, la presenza sul conto di un saldo negativo, alla data di chiusura, costituisce un obbligo pendente del Cliente, che può determinare il differimento della chiusura del conto rispetto a quanto indicato nei commi precedenti.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale di conto corrente

Se il Cliente chiede la chiusura del conto con comunicazione consegnata alla Banca o inviata tramite posta, la chiusura avviene entro i seguenti termini:

- **3 giorni lavorativi** se al conto non sono collegati altri rapporti o servizi. Il termine decorre dalla data in cui la Banca riceve la richiesta di chiusura del conto;

- **12 giorni lavorativi**, se al conto sono collegati altri rapporti o servizi. Il termine decorre dalla data in cui la Banca riceve la richiesta di chiusura del conto ed è subordinato al fatto che il Cliente restituisca le carte di pagamento collegate al conto e fornisca istruzioni per definire i rapporti o servizi collegati. In pendenza di questi termini, la Banca acquisisce i dati delle operazioni relative ai rapporti o servizi collegati al conto e definisce il saldo di chiusura. Il termine può tuttavia essere superato se, per la definizione di alcuni rapporti o servizi la banca deve acquisire dati da soggetti terzi.

Se il Cliente non restituisce i moduli di assegni non utilizzati e i dispositivi per l'utilizzo del servizio di internet banking, la Banca può bloccare tali strumenti anche senza la loro materiale restituzione.

La Banca può comunicare al Cliente il recesso con comunicazione consegnata al Cliente o inviata tramite posta. Per la chiusura del conto deve essere dato al Cliente un preavviso di:

- 10 giorni per il cliente non consumatore.

Per la cessazione della convenzione di assegno deve essere dato un preavviso di almeno 10 giorni. La



comunicazione della Banca diviene efficace allo scadere del termine di preavviso. Se ricorre una giusta causa o un giustificato motivo, la Banca può recedere anche senza preavviso, purché ne sia data tempestiva comunicazione scritta al Cliente.

Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Si rimanda al paragrafo "Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie" del Factoring del presente Foglio Informativo.

RECESSO E RECLAMI DEL FACTORING

Recesso dal contratto

Sia la Banca che il cliente possono, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R./P.E.C., recedere in qualsiasi momento dal rapporto di factoring. Il recesso dal Contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di Credito già perfezionate o da perfezionare in conformità del Contratto stesso per le quali continueranno ad applicarsi le norme del Contratto e di ogni altro documento che lo integri o modifichi.

Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data in cui il recesso dal Contratto avrà effetto, le Parti dovranno procedere alla liquidazione del rapporto e, a tal fine, il Fornitore sarà tenuto a restituire al Factor, senza necessità di costituzione in mora, il corrispettivo anticipatamente ricevuto per i crediti oggetto di Cessione non ancora incassati e a corrispondergli quant'altro dovuto per interessi, commissioni e spese; in caso di ritardo, sulle somme dovute decorreranno interessi moratori nella misura specificata nel Documento di Sintesi e comunque nei limiti di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

Nel caso di esercizio della facoltà di recesso, il rapporto di factoring di cui al presente Contratto sarà chiuso nel termine massimo di 30 giorni a far data dal saldo di tutto quanto dovuto dal Fornitore al Factor ai sensi del Contratto.

Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente potrà eventualmente presentare i propri reclami alla Banca, tramite posta ordinaria o raccomandata A.R. all'indirizzo Cherry Bank S.p.A., Via San Marco n.11, 35129 Padova (PD), posta elettronica certificata all'indirizzo reclami@pec.cherrybank.it oppure e-mail all'indirizzo reclami@cherrybank.it o consegna manuale diretta al personale (che dovrà rilasciare al Cliente ricevuta datata e firmata).

Alla ricezione del reclamo, l'Ufficio Reclami confermerà la presa in carico del reclamo mediante comunicazione a mezzo e-mail/pec che verrà inoltrata all'indirizzo indicato dal Cliente nel reclamo oppure al contatto e-mail specificato nel presente Contratto.

L'Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di:

-15 (quindici) Giornate Operative dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di Servizi di Pagamento. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, non superiore alle 35 (trentacinque) Giornate Operative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il predetto termine è ridotto a 10 Giornate Operative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'Operazione di Pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

- 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricevimento di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla prestazione dei Servizi di Pagamento.

Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà:

a) adire l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), seguendo le modalità indicate all'indirizzo www.arbitrobancariofinanziario.it. Il ricorso all'ABF potrà essere presentato decorsi almeno 60 giorni e non oltre 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca purché abbia ad oggetto la medesima contestazione ed in relazione a controversie di valore non superiore ai 200.000 euro, salvo che la richiesta rivolta all'ABF sia limitata al solo accertamento di diritti, obblighi e facoltà, prescindendo, in tal caso dal valore della stessa. Il ricorso è gratuito per il Cliente, salvo il versamento di un importo di euro 20,00 per contributo alle spese di procedura che, in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso, verrà rimborsato dalla Banca. Presso ogni filiale della Banca il Cliente può trovare una Guida Pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale



delle controversie (ABF). Il ricorso all'ABF esonera il Cliente dall'obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria nel caso in cui il Cliente intenda sottoporre la controversia all'autorità giudiziaria;

b) in ogni caso e indipendentemente dal ricorso alle procedure di composizione stragiudiziale delle controversie, ricorrere all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, previa attivazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis D.Lgs. 28/2010, quale condizione di procedibilità della domanda, di un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo: - all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario secondo le modalità indicate al seguente indirizzo www.conciliatorebancario.it; - ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia. Se il Cliente riscontra violazioni da parte della Banca può altresì presentare un esposto alla filiale della Banca di Italia nel cui territorio ha sede la Banca (art. 39 D. Lgs. 11/2010 s.m.i.). La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

Presso ogni filiale della Banca e sul sito www.cherrybank.it il Cliente può trovare i seguenti documenti:

- Informativa sulle procedure di reclamo e sulle forme di composizione delle controversie
- ABF in parole semplici
- ACF - Arbitro per le Controversie Finanziarie
- Conciliatore Bancario Finanziario - Regolamento di procedura per la mediazione
- Conciliatore Bancario Finanziario - Brochure.

Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it/, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Cherry Bank S.p.A.

LEGENDA	
Appendici Contrattuali	Atti integrativi del Contratto, sottoscritti tra le Parti ed aventi la finalità di disciplinare operazioni e servizi afferenti i Crediti (come oltre definiti) non previsti nelle Condizioni Generali. Le Appendici Contrattuali costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
Bonifico extra-SEPA	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del Cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del Cliente, verso paesi non-SEPA.
Bonifico SEPA	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del Cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del Cliente, verso paesi SEPA.
Canone annuo	Spese fisse per la gestione del conto.
Cessione	Negoziato giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor, anche in massa, i propri Crediti. Alla Cessione si applica (i) la legge n. 52 del 21 febbraio 1991 e successive modifiche ed integrazioni nel caso dei Crediti descritti sub a) della relativa definizione mentre (ii) solo gli artt. 1260 e ss. Cod. Civ. nel caso dei Crediti descritti sub b) della relativa definizione.
Condizioni Generali	Indica le condizioni generali per le future operazioni di factoring di cui al Contratto.
Contratto	Contratto di factoring che disciplina tra le Parti le future operazioni di factoring. Il Contratto ha, per espressa e comune volontà delle Parti, valore ed efficacia di "contratto normativo".
Credito	Indica a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno dall'esecuzione di contratti di fornitura di beni e/o prestazione di servizi stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa, e b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.
Debitore	Persona giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più Crediti.
Divisa	Unità di misura monetaria diversa dall'Euro.
Documento di Sintesi	Documento riportato nel frontespizio del Contratto, come tempo per tempo vigente, contenente le condizioni economiche dello stesso. A tale documento il Factor e il Fornitore fanno pieno riferimento per la determinazione delle condizioni economiche applicate al Contratto.



Factor	Cherry Bank S.p.A.
Fornitore (o anche Cliente)	L'impresa (anche individuale) o la società, avente sede legale in Italia, che, quale cliente del Factor, sottoscrive il Contratto.
Giornate operative	Qualsiasi giorno feriale in cui gli sportelli della Banca o della filiale interessata sono regolarmente aperti e forniscono servizi alla clientela e in cui la Banca può regolare le Operazioni di Pagamento sul sistema interbancario.
Numero di operazioni incluse nel canone annuo	Indica il numero di operazioni comprese nel canone fisso/forfait.
Parti	Indica, congiuntamente, il Factor e il Fornitore. Qualora declinata al singolare, detta definizione indicherà, disgiuntamente, il Factor o il Fornitore.
P.E.C.	Indirizzo di posta elettronica certificata come definito ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 7 marzo 2005 n.82.
S.E.E. (Spazio Economico Europeo)	Ne fanno parte gli stati membri dell'Unione Europea che hanno adottato l'euro, gli stati membri dell'Unione Europea che non hanno adottato l'euro ma che effettuano pagamenti in euro e i 3 paesi dell'area Economica Europea di libero scambio (AELS), Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
S.E.P.A. (Single Euro Payments Area)	Area unica dei pagamenti in euro che attualmente include: <ul style="list-style-type: none"> - i Paesi dell'Unione europea che utilizzano l'euro e i Paesi dell'Unione europea che utilizzano una valuta diversa dall'euro sul territorio nazionale ma effettuano comunque pagamenti in euro; - i Paesi dell'EFTA (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein); - il Principato di Monaco; - il Regno Unito (compresa Gibilterra); - la Repubblica di San Marino; - le Dipendenze della Corona Britannica; - Principato di Andorra; - Città del Vaticano.
Spese di handling	Spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).
Spesa di scritturazione di ogni operazione non inclusa nel canone	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.